

**Regolamento sui criteri per la
nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle
procedure bandite dalla
Camera di Commercio per
l'aggiudicazione di contratti
pubblici di appalto e
concessioni**

Approvato con delibera della Giunta n. 115 del
20/9/2016, ratificata dal Consiglio con delibera
n. 9 del 28/10/2016



Camera di Commercio
Padova

INDICE

Art. 1	Commissione nelle procedure di aggiudicazione
Art. 2	Composizione della commissione
Art. 3	Selezione dei componenti
Art. 4	Requisiti dei componenti
Art. 5	Nomina dei componenti
Art. 6	Durata e revisione del regolamento

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. L'organo della stazione appaltante competente ai sensi del d.lgs. 50/2016 ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto di acquisto, nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'organo di cui al c. 1 ha la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 2 – Composizione della commissione

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque;
2. I componenti sono selezionati tra il personale di ruolo della Camera di commercio di Padova e sono individuati: a) il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dirigente o appartenente alla categoria D; c) il segretario tra il personale appartenente alla categoria D o C. Tali incarichi sono svolti a titolo gratuito;
3. In subordine, i componenti della commissione o alcuni di essi possono essere nominati anche tra i dipendenti di ruolo di altre Camere di commercio o di altre amministrazioni, riconoscendo, se non appartenenti alla stazione appaltante, il rimborso spese o in alternativa un compenso anche in relazione alla complessità della procedura da esperire sulla base delle vigenti disposizioni;
4. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 3 – Selezione dei componenti

- La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/funziionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire tale incarico per altro appalto avente ad oggetto la medesima tipologia di lavoro, servizio o fornitura per un periodo di 6 mesi dalla data relativa alla precedente nomina.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti

1. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, prima dell'insediamento della commissione di gara devono rendere tempestivamente apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette incompatibilità.

Articolo 5 – Nomina dei componenti

1. I componenti sono nominati mediante apposito atto emanato in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. La nomina diventa efficace solo dopo che il componente della commissione abbia reso la dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 4
3. I componenti della commissione devono presentare, prima dell'accettazione dell'incarico, proprio curriculum vitae che sarà pubblicato nell'apposita sezione *Bandi di gara e contratti - Amministrazione trasparente* del sito istituzionale.

Articolo 6 - Durata e revisione del regolamento

1. Il presente regolamento è soggetto a revisione non appena l'ANAC approverà definitivamente le Linee guida relative alla nomina dei commissari di gara, e/o adotterà la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari di gara.